

REGOLAMENTO COMUNALE PER

*“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O.
“DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”*

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 17 del 29.03.2007

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

Art. 3 – Istituzione del Registro De.C.O.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 – Utilizzo del logo De.C.O.

Art. 6 - La struttura organizzativa

Art. 7 - Le iniziative comunali

Art. 8 - Le tutele e le garanzie

Art. 9 - Le attività di coordinamento

Art. 10 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 11 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

Art. 12 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 13 - Istituzione di un Osservatorio comunale

Art. 14 - Norme finali

* * *

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 ed in base ai principi sanciti dallo Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali, in particolare, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, intraprende attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale dei suddetti principi e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un registro De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine");
 - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione di quei prodotti agro-alimentari tipici, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti . Per tale attività il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
 - e) di rilasciare un logo De.C.O. (acronimo di "Denominazione Comunale di Origine") al fine di attestare l'origine del prodotto, la sua composizione, il legame

storico e culturale con il territorio, nonché quale strumento promozionale dell'immagine del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (vedi allegato A).

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, appartenente all'Assessorato Comunale alle Attività Produttive, di cui all'art. 6, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 5 (cinque) anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Sannazzaro de' Burgondi, segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo (Vedi allegato B – schema domanda).

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco.

4. La Commissione è composta dal n. 1 Rappresentante del Comune – da 1 Rappresentante della locale Pro Loco e sono di norma rappresentati Esperti del settore agro-alimentare e Operatori in forma singola o associata.

Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.

5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

7. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

8. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte nell'albo, possono fregiarsi della scritta De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero e data di iscrizione.

Funge da Segretario della Commissione il responsabile del procedimento di cui all'art. 6.

Art.5

Utilizzo del logo De.C.O.

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l'impresa produttrice.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e

nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

4. Il logo De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

5. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

6. Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 2, se ed in quanto applicabili.

Art.6

La struttura organizzativa

1. La struttura a cui viene attribuita la competenza, in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento, è definita nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dell'Assessorato Comunale alle Attività Produttive.

Art. 7

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ai fini De.C.O., si avvale della collaborazione della locale Pro Loco, oltre che di enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 8

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 9

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento e di collaborazione con altri Enti Locali, nonché organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari del territorio.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti ed a seguire il procedimento durante le fasi previste dalla legge.

3. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP – DOC – IGP, il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. da più di 5 (cinque) anni.

Art. 11

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 12

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 13

Istituzione di un Osservatorio comunale

1. È istituito presso la Conferenza dei Capi-gruppo del Consiglio comunale un Osservatorio sullo stato di attuazione del presente regolamento.

2. A questo Osservatorio perviene, con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento, come previsto dall'art. 14, una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione, secondo le previsioni regolamentari, da parte del Responsabile di cui all'art. 5.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.

ALLEGATO A) : LOGO De.C.O.



Il logo, di forma ovale, è costituito dall'immagine stilizzata di una piazza, che simbolizza il territorio comunale, sulla quale campeggia lo stemma del Comune di Sannazzaro de' Burgondi (**spazio da personalizzare**) contornato dalla scritte "denominazione comunale di origine" in alto e "Comune di Sannazzaro de' Burgondi", in basso (**spazio da personalizzare**).

ALLEGATO B) – Fac-simile di domanda

Al Signor Sindaco
del Comune di
27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI

OGGETTO: Richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di titolare/leg. rapp. della Ditta _____
avente la qualifica di commerciante al dettaglio ☐ artigiano ☐ imprenditore agricolo ☐
esercitante attività di ☐ altro _____ ☐ somministrazione di alimenti e bevande
con sede in _____ Via _____ P. I.V.A n. _____
premessi:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio sannazzarese, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

l'iscrizione nel ☐ registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo
con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti trasgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.;

Allega i seguenti documenti:

scheda descrittiva del ☐ prodotto, in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti, le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo, i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio del prodotto.

altro: _____ ☐ *

Sannazzaro de' Burgondi, li _____

Firma _____

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (fotografie, materiale storico, ecc.)